



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

ORDINANZA SINDACALE N. 58 DEL 23/09/2019

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità rimozione e smaltimento di rifiuti pericolosi abbandonati in modo incontrollato, su area di proprietà del Comune di Assoro in contrada Samperi .

Premesso che l'articolo 5, comma 4 del D. lgs 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di Legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Visto il D.Lgs 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii., che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione di rifiuti ed in particolare la parte IV norme in materia di gestione e bonifica dei siti inquinati;

Visto in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo , nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee e prevede, in caso di violazione del divieto, che disponga ordinanza di rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi.

Vista il verbale della Guardia di Finanza “ Nucleo di Polizia economico- Finanziari di Enna” del 15.05.2019, redatto presso gli Uffici Comunali, in cui si è dichiarato che questo Comune, previa autorizzazione di dissequestro e/o autorizzazione da parte dell' A.G. competente, è pronto a bonificare l'area, di propria competenza, oggetto di abbandono, ed eventualmente per le aree non di proprietà di intimare a fare altrettanto al legittimo proprietario.

Vista la comunicazione del 21.05.2019 protocollo 288091 della Guardia di Finanza “ Nucleo di Polizia economico- Finanziari di Enna” assunta al protocollo generale di questo Comune al numero 4303 del 27.05.2019 15.05.2019, con la quale è stato comunicato che l'area posta sotto sequestro in data 21.06.2017, presso la contrada Samperi, è stata dissequestrata in favore del legittimo proprietario in data 17.05.2019, pertanto di attivarsi per le procedure di bonifica e la messa in sicurezza del sito.

Vista la relazione, redatta a seguito di sopralluogo, in data 09.09.2019 dal geometra Giunta Mario, in servizio presso questo Comune, dalla quale si è accertato che sul tratto di strada Comunale e in parte sulla particella 152 del foglio di mappa 38 di proprietà della Società Finglobal Srl, risultavano abbandonati rifiuti speciali e non consistenti in :

- Rifiuti ingombranti (mobili, sedie, materassi)
- materiale plastico proveniente da elettrodomestici;
- Pneumatici fuori uso;
- Rifiuti Solidi Urbani
- Carta e cartone

- Sfabricidi provenienti da demolizione di fabbricati;
- Fogli catramati
- Ecc.

Rilevato che l'abbandono dei rifiuti sopra elencati, è stato commesso da ignoti e che pertanto non è stato possibile accertare l'identità degli autori dell'abbandono;

Considerato che il tratto di strada oggetto dell'abbandono, è di proprietà comunale;

Ritenuto che al fine di evitare che l'area interessata dall'abbandono, costituisca focolaio per la realizzazione di ulteriori illeciti, quali l'abbandono e lo smaltimento abusivo di rifiuti, oltre che per il potenziale pericolo per la salute pubblica;

Visto il D.Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato

- Che conseguentemente questa Amministrazione è tenuta ad applicare l'art. 192 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Che detto articolo dispone “ che fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 255 e 256 chiunque viola divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi ed a tal fine l'amministrazione dispone con ordinanza, le operazioni necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”;
- Che la Società Finglobal Srl, proprietaria dell'area sita in agro di Assoro c.da Samperi censita in catasto al foglio 38 particella 152, rappresentata dall'Avvocato Eugenia Maria Muzzillo, in qualità di amministratore giudiziario, ha proposto, che le spese per la bonifica dell'area venissero ripartite in ragione del 50% tra il Comune di Assoro ed il proprietario del terreno in quanto i rifiuti sono presenti nelle due proprietà, previa individuazione di ditta specializzata a cui conferire congiuntamente incarico;
- Che dal suddetto verbale di sopralluogo si evince che il costo per confezionamento, caricamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti di vario genere abbandonati è di €. 4.000,00 IVA compresa come per Legge (10%).
- Che il costo che il Comune di Assoro dovrà impegnare per la bonifica dell'area di propria competenza è di €. 2.000,00;
- Che tra le società Gruppo IPSALE , non colpite dal provvedimento di sequestro, la F.Ili Ipsale srl si occupa tra l'altro di “ Costruzione di discariche pubbliche e private, manutenzione e custodia delle stesse; raccolta, lavorazione differenziata, recupero e smaltimento di ogni genere anche nocivi” ed è in possesso delle idonee autorizzazioni, e che l'avvocato Eugenia Maria Muzzillo, nella qualità, si è prontamente attivata al fine di ottenere il nulla osta dal GD delegato alla procedura in ordine alla possibilità di conferire alla F.Ili Ipsale srl l'incarico congiunto con il Comune di Assoro per la bonifica dell'area .

Prendere atto che il 50% delle spese saranno effettuate dalla ditta FINGLOBAL srl, che provvederà al pagamento del conferimento degli inerti

Considerato che l'Avvocato E. Muzzillo nella spiegata qualità, rappresentava altresì che sarebbe auspicabile che il Comune provvedesse a proprie spese, alla collocazione di impianto di video sorveglianza,.

Ritenuto di potere accogliere la sopra citata proposta dall' dall'Avvocato Eugenia Maria Muzzillo e che la ditta F.Ili Ipsale Srl con sede in contrada Cernigliere snc - 94013 Leonforte P.I. 01173650864 ha dato la disponibilità ad eseguire la bonifica dell'intera area.

Ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'articolo 54 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000, trattandosi di ordinanza contingibile ed urgente in relazione alla tutela dell'igiene pubblica ed a tal fine di prevenire pericoli per la pubblica incolumità;

ORDINA

1. Ai sensi dell'articolo 50 comma 5 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., per le ragioni meglio precisate in parte narrativa del presente atto e qui richiamate per relazione, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
2. Affidare, siccome affida, alla Ditta F.Ili Ispale Srl con sede in contrada Cernigliere snc - 94013 Leonforte P.I. 01173650864, ai sensi dell'articolo 192, comma 3, del D.Lgs. 152/06 di eseguire entro e non oltre 30 (trenta) giorni la rimozione, lo smaltimento dei rifiuti e la bonifica dell'area interessata dall'abbandono dei rifiuti , ubicata sul tratto di strada di proprietà Comunale, sita in contrada Samperi
3. Alla Ditta verrà riconosciuto un corrispettivo onnicomprensivo di €. 2.000,00 (duemilaeuro.) compresa Iva al 10%, che avrà l'onere della emissione e tenuta dei formulari e dei registri di carico e scarico ,resta a carico del Comune il pagamento del costo del conferimento presso la Discarica di Cozzo Vuturo e presso la piattaforma Morgan's,
4. Disporre che il Responsabile del Settore Tecnico provveda ad assumere il relativo impegno di spesa necessario per il pagamento del costo complessivo del servizio per come sopra evidenziato e che venga installato un sistema di video sorveglianza al fine di controllare e sanzionare eventuali abbandoni di rifiuti,
5. Stabilire che la spesa conseguente all'affidamento del servizio di bonifica in parola sarà imputata sul bilancio 2019 di €. 2.000,00 al capitolo 8679.05 (codice bilancio 09.03.1-03 – codice piano finanziario U. 1.03.02.99.999)

AVVERTE

Che a chiunque spetti è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

DISPONE

- che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità, che venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune e notificata:
 - alla Ditta ditta F.Ili Ispale Srl con sede in contrada Cernigliere snc - 94013 Leonforte ;
 - al Responsabile del Settore III Gestione del Territorio per competenza;
 - Al Comandante della Polizia Locale per la verifica dell'ottemperanza alla presente ordinanza;

AVVISA che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di 120 gg.;

Assoro lì «61»

IL SINDACO

LICCIARDO ANTONIO